

N. R.G. 3810/2013



TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO

Procedimenti Speciali Sommarî CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3810/2013 promossa da:

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. FROSINI ANDREA e dell'avv. PASQUINI LUCIA

RICORRENTE

contro

██████████ SPA (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████

RESISTENTE

Il Giudice dott. Raffaella Brogi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10/09/2013,
dato atto che nel termine fissato al 20 settembre 2013 le parti non hanno fatto pervenire alcun accordo transattivo;
ha pronunciato la seguente

IL CASO.it
ORDINANZA

Premesso che ██████████, con ricorso ex art. 700 c.p.c., ha chiesto di ordinate ad ██████████ Banca di provvedere immediatamente alla cancellazione della segnalazione a "sofferenza" nella Centrale Rischi della Banca d'Italia e in qualsiasi altra eventuale centrale privata (SIC) del ricorrente per l'importo di € 61.210,00 vantato dalla resistente. Il ██████████ ha esposto di essere legale rappresentante della ██████████ s.r.l., operante nel settore dell'edilizia, nata dalla scissione della ██████████ s.r.l. Nel 2010 la ██████████ s.r.l. è subentrata alla ██████████ s.r.l. nell'attuazione di un Piano di recupero di un complesso immobiliare posto in Via ██████████ a Prato. Nel settembre 2012 il ██████████, quale legale rappresentante della ██████████ s.r.l. ha chiesto alla Banca ██████████ soc. coop. L'erogazione del residuo importo del finanziamento originariamente concesso alla ██████████ s.r.l. per l'ultimazione del complesso edilizio, con una proroga del periodo di preammortamento, oltre all'erogazione di una somma ulteriore attraverso un nuovo mutuo (€ 700.000,00), per l'importo complessivo di € 2.500.000,00. Con la comunicazione del 15/10/2012 la Banca ██████████ ha comunicato di aver deliberato di dar corso alla richiesta del ricorrente, salve ulteriori valutazioni positive del merito creditizio ed al rilascio di fideiussione generica da parte del ██████████ pari ad € 9.490.000,00. Tre anni fa il ██████████ ha aperto presso ██████████ un conto corrente personale con affidamento mediante scoperto per circa € 50.000,00 e un conto intestato a ██████████ s.r.l.



Nel novembre 2012 la resistente ha inviato al ricorrente una lettera di costituzione in mora e la dichiarazione del recesso dal contratto di conto corrente. A seguito della comunicazione sono state instaurate trattative con la banca resistente per il rientro, non andate a buon fine.

Dalla visura presso la Centrale rischi risulta poi che il [REDACTED] già dal dicembre 2012, era stato segnalato a sofferenza da [REDACTED] per l'importo di € 61.210,00. Solo in data 18/2/2013 il ricorrente ha ricevuto l'avviso di segnalazione del proprio status presso la Centrale Rischi (doc. 9).

A causa di tale segnalazione il [REDACTED] si è visto bloccare l'erogazione del finanziamento già deliberato dalla Banca [REDACTED] con il blocco dell'attività di costruzione presso il complesso immobiliare di Via [REDACTED]

In diritto, il ricorrente ha contestato i seguenti profili di illegittimità in merito all'operato della banca:

1. mancato invio del preavviso di segnalazione, di cui alla circolare della Banca d'Italia del giorno 11/2/1991, che prevede l'obbligo di informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati la prima volta che lo segnalano a sofferenza. Nella specie non è stata fatta nessuna preventiva informazione ed a tal fine è irrilevante la lettera della resistente del 19/12/2012, in quanto pervenuta dopo la segnalazione alla Centrale Rischi;
2. carenza dei presupposti di fatto: la segnalazione è il frutto di una complessa valutazione circa la situazione economica e finanziaria del cliente, con l'esclusione di ogni automatismo tra segnalazione e inadempimento. Tanto più che il [REDACTED] è proprietario di tre unità immobiliari poste in Prato, una delle quali di particolare pregio, sulla quale il [REDACTED] ha iscritto un'ipoteca per l'importo di € 1.600.000,00 ed è socio unico della [REDACTED] s.r.l., che è proprietaria di beni immobili posti in Prato e in Cutigliano, nonché di un complesso residenziale posto in Viareggio, di un terreno posto in Campagnatico, nel quale è stato autorizzato un progetto dal Comune e dall'ANAS. Inoltre, è evidente l'esiguità del credito (€ 61.210,00), laddove la stessa sia parametrata al volume d'affari della Plinio s.r.l.
3. in punto di *periculum* la segnalazione sta cagionando gravi danni al [REDACTED] sia con riferimento alla difficoltà di ottenere l'accesso al credito, che in ragione del pregiudizio alla propria immagine. I danni subiti, in prospettiva, sono irreparabili, in quanto tali da compromettere la realizzazione delle attività edilizie della Plinio s.r.l.

Si è costituita la banca resistente, la quale a fronte della domanda cautelare della ricorrente ha sollevato le seguenti eccezioni:

1. la banca ha correttamente evaso il proprio onere di comunicazione in ordine al preavviso di segnalazione in Centrale Rischi, mediante l'invio della missiva in data 3/2/2012, poi ripetuta nel novembre dello stesso anno. Già con la prima missiva la banca ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 12 d.lgs. n. 196/2003 e dall'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e di buona condotta



2. alla data del dicembre 2012 il [redacted] era debitore della banca per € 61.175,77 ed in generale nei confronti del sistema creditizio per € 1.094.000,00, con uno sconfinamento di oltre 10 mesi;
3. l'operazione di segnalazione alla Centrale rischi è obbligatoria per l'intermediario, in virtù delle norme regolamentari della Banca d'Italia, come da circolare n. 139 del giorno 11/1/1991. Quest'ultima impone la segnalazione del soggetto alla Centrale Rischi, in caso di indebitamento complessivo pari e/o superiore alla soglia minima di € 30.000,00: l'ammontare dell'importo dovuto alla resistente, pari ad € 61.175,77, e l'esposizione nei confronti del sistema creditizio per € 1.094.000,00, hanno portato a ritenere che la situazione del [redacted] fosse di difficoltà economico - finanziaria non temporanea;
4. assenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Ritenuto che il presente procedimento cautelare ha per oggetto l'ordine alla banca resistente di cancellare la segnalazione "a sofferenza" presso la Centrale Rischi della posizione debitoria del ricorrente, per l'importo di € 61.000,00.

Nella specie la contestazione di parte ricorrente attiene sia alla regolarità del procedimento di segnalazione (in ragione del mancato invio del preavviso di segnalazione), sia alla carenza dei presupposti per poter operare la segnalazione a sofferenza.

Con riferimento al preavviso emergono due primi profili di criticità. Il primo è costituito dal fatto che la banca afferma di aver comunicato il proprio recesso, con la richiesta immediata di restituzione dell'importo dovuto dal cliente già nel febbraio 2012. È da rilevare come la segnalazione alla Centrale Rischi sia avvenuta, tuttavia, parecchi mesi dopo (alla fine del 2012), con la conseguenza che è difficilmente configurabile un nesso causale diretto tra la segnalazione alla centrale rischi ed il preavviso fatto al cliente ben dodici mesi prima.

Il secondo profilo attiene alla genericità delle indicazioni fornite dalla banca. Nella lettera del febbraio 2012 si legge infatti: "Siamo altresì tenuti ad informarLa che - perdurando la situazione di insolvenza - dovremo procedere, in ossequio alla Normativa di Vigilanza Bancaria, alla segnalazione del Suo nominativo alle Banche Dati previste dalla medesima Normativa."

È evidente come la formulazione generica usata dalla banca resistente non sia di per sé idonea a rendere pienamente edotto il cliente circa l'imminenza di una vera e propria segnalazione a "sofferenza". Tanto più che dalla visura prodotta dalla parte ricorrente risulta come in realtà le proprie esposizioni debitorie nei confronti degli istituti bancari, siano esse personali o a titolo di garanzia, sono segnalate alle banche dati. Tali segnalazioni non vengono pertanto eseguite per la prima volta solo nel caso della segnalazione "a sofferenza".

Tuttavia, è proprio con riferimento alla nozione di "sofferenza" indicata nella Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 che emerge una valutazione non corretta da parte della Banca resistente con riferimento alla posizione del [redacted].

In particolare, nel testo della circolare si legge: "Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda."



si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese.

L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza."

In merito ai presupposti per la segnalazione di una posizione "in sofferenza" il giudice di legittimità ha osservato che: "La segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza." (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7958 del 01/04/2009).

Dal principio enunciato nella massima richiamata si ricava come la situazione patrimoniale suscettibile di dare luogo ad una segnalazione "in sofferenza" non coincide necessariamente con la situazione di insolvenza, che ai sensi dell'art. 5 l. fall. può dare luogo alla dichiarazione di fallimento. A tal proposito ricorre nella giurisprudenza di merito l'affermazione, secondo cui la situazione finanziaria che dà luogo alla segnalazione alla Centrale Rischi è necessariamente *levior* rispetto all'insolvenza propriamente detta, posto che altrimenti verrebbe vanificata totalmente la funzione informativa propria della segnalazione alla Centrale Rischi, cioè quella di rendere edotti gli operatori economici circa la situazione di impotenza finanziaria dei soggetti con i quali intrattengono rapporti.

Il *quid minus* in cui si sostanzia, rispetto all'art. 5 l. fall., la situazione di insolvenza rilevante ai fini della segnalazione alla Centrale Rischi, non toglie che debba comunque trattarsi di una situazione non di mera difficoltà transitoria – soprattutto in contesti ed in periodi economici recessivi – ma bensì da una situazione di impotenza finanziaria che non lasci presagire alcun margine di superamento e tale da porsi, come possibile antecedente prodromico ad una situazione di insolvenza, rilevante ai fini della dichiarazione di fallimento.

In sostanza, la necessità che gli operatori economici vengano avvisati ben prima che si verifichi la situazione di incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni da parte dell'imprenditore, in modo da evitare la dispersione di risorse economiche a fondo perduto, non elimina la necessità di fare una valutazione complessiva della situazione economica del debitore, da cui possa scaturire la conclusione negativa circa qualunque possibilità di adempimento.

Nella specie, nonostante il mancato pagamento da parte del [REDACTED] dello scoperto di conto corrente, non emergono – né sono stati allegati dalla banca resistente – ulteriori fattori tali da far ritenere che lo stesso non solo non sia in grado di restituire quanto dovuto, ma che il suo patrimonio personale non possa garantire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2740 c.c. l'adempimento dell'obbligazione.

In sostanza la valutazione complessiva della situazione economica del debitore richiede una valutazione da operare su una pluralità di piani. La prima è, senza dubbio, costituita



dalla valutazione dell'entità del patrimonio. Il [REDACTED] ha dichiarato di essere proprietario di tre unità immobiliari, una sola delle quali oggetto di un'ipoteca in favore di un diverso istituto bancario e di essere percettore di un reddito derivante dall'attività prestata per la [REDACTED] s.r.l. Si tratta di un primo indicatore della presenza non tanto in una situazione di difficoltà economica non transitoria, ma piuttosto di un periodo di crisi di liquidità.

Tale considerazione è di per sé dirimente ad escludere la situazione di grave difficoltà economica, che costituisce il presupposto per la segnalazione alla Centrale Rischi.

Emergono, tuttavia, ulteriori elementi, come l'assenza di procedure esecutive nei confronti del [REDACTED] o di protesti levati a suo carico, che invero la banca resistente avrebbe ben dovuto documentare e provare.

D'altra parte proprio dalla visura prodotta dal ricorrente emerge come lo stesso presenti esposizioni debitorie, in qualità di garante della [REDACTED] s.r.l., ma che la segnalazione "in sofferenza" alla Centrale rischi da parte della Unicredit non abbia comportato, a sua volta, ulteriori segnalazioni in sofferenza da parte degli altri istituti bancari, ma piuttosto la mancata concessione di finanziamenti in corso (che sarà oggetto di esame in punto di *periculum in mora*). Tanto più che il [REDACTED], quale garante della [REDACTED] s.r.l., presenta un'esposizione ben più consistente nei confronti di un'altra banca [REDACTED] s.p.a.), che al 28/2/2013 presenta uno credito per cassa pari ad € 1.033.992,00 (come da visura). Parimenti la Banca [REDACTED] presenta un credito per cassa pari ad € 58.254,00. Tale circostanza assume un particolare significato, in ragione del fatto che ai sensi del par. II della circolare della Banca d'Italia n. 139/1991, il servizio centralizzato dei rischi assolve alla funzione di dare un'adeguata informativa agli intermediari sulla valutazione del merito di credito della clientela.

In sostanza è da ritenere come gli elementi presenti agli atti depongano nel senso di una crisi di liquidità (probabilmente da ricondurre sia alle iniziative imprenditoriali della [REDACTED] s.r.l., con le connesse esposizioni per le quali è impegnato in prima persona come garante lo stesso [REDACTED]), piuttosto che nel senso di una situazione di difficoltà economica non transitoria, tale da porsi come lo stadio immediatamente prodromico alla situazione di insolvenza ex art. 5 l. fall.

D'altra parte la stessa proposta transattiva fatta dal [REDACTED], pur prevedendo un pagamento limitato nei primi mesi, prevede un piano di rientro più robusto da marzo 2014, fino all'estinzione dell'intero credito alla fine del prossimo anno.

Deve pertanto ritenersi in punto di *sumus boni iuris* la fondatezza della richiesta del [REDACTED], stante l'illegittimità della segnalazione alla Centrale rischi dello scoperto di conto corrente nei confronti della Unicredit.

D'altra parte, in punto di *periculum*, è evidente come non solo in astratto la segnalazione del [REDACTED] alla Centrale Rischi comporti la preclusione all'accesso al credito bancario, ma come, in concreto, sia impedita l'erogazione di un finanziamento in corso nei confronti della [REDACTED] s.r.l., di cui il [REDACTED] stesso è garante. La mancata concessione di tale finanziamento non solo rischia di compromettere la realizzazione di due importanti progetti edilizi (uno relativo al recupero di un complesso immobiliare nel centro di Prato e uno relativo alla realizzazione di un'area di servizio nei pressi di Grosseto), ma con l'impedire la prosecuzione dell'attività economica determina di fatto la produzione dei ricavi destinati a ripianare l'esposizione debitoria della [REDACTED] s.r.l. e del [REDACTED] quale suo garante, nei confronti delle banche.

Alla luce di quanto esposto la domanda cautelare del [redacted] deve ritenersi fondata e deve essere pertanto ordinato alla banca resistente di provvedere alla cancellazione della segnalazione "in sofferenza" nella Centrale Rischi della Banca d'Italia e in qualsiasi altra centrale privata (SIC) di [redacted] relativamente al credito di € 61.210,00 vantato da [redacted] s.p.a.

Ai sensi dell'art. 669 octies, VIII comma, c.p.c., la banca resistente, in base al c.d. principio di soccombenza, deve essere condannata a pagare alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 225,00 per spese ed in € 1.000,00 per onorari, oltre i.v.a. e c.p.a.

P.Q.M.

Ordina ad [redacted] s.p.a. di provvedere alla cancellazione della segnalazione "in sofferenza" nella Centrale Rischi della Banca d'Italia e in qualsiasi altra centrale privata (SIC) di [redacted] relativamente al credito di € 61.210,00 vantato da [redacted] s.p.a.;

condanna la parte resistente a pagare alla parte ricorrente le spese del presente procedimento, che si liquidano in € 225,00 per spese ed in € 1.000,00 per onorari, oltre i.v.a. e c.p.a.

Si comunichi.

Prato, 14 ottobre 2013

Il Giudice
dott. Raffaella Brogi

IL CASO.it

